

Codice A14000

D.D. 28 settembre 2018, n. 604

**D.G.R. 39-6099 del 7/12/2017: Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 16 del 29/7/2016. Stipula convenzioni con Asl CN1.**

Vista la deliberazione n. 39-6099 del 7/12/2017 con cui la Giunta Regionale ha definito un accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali, finalizzato ad attivare forme di collaborazione sulle tematiche attinenti la programmazione e l'organizzazione sanitaria.

Vista la successiva D.D. 90 del 9/2/2018 di approvazione dello schema di convenzione-tipo, attuativa, ai sensi dell'art.3 dell'accordo quadro di cui sopra.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria.

Rilevato che tutte le Aziende Sanitarie regionali hanno recepito e sottoscritto con propri atti l'accordo di cui sopra;

Ritenuto opportuno stipulare con l'ASL CN1 apposite convenzioni per la collaborazione dei dipendenti sottoelencati:

- dr. Mauro Negro, Dirigente Veterinario –Direttore del Dipartimento di Prevenzione, e S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale, per l'espletamento delle attività e con impegno orario specificati in convenzione,
- dr.ssa Adriana Giraldo, dirigente medico veterinario della S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale – area B, per l'espletamento delle attività e con impegno orario specificati in convenzione.

Assunte agli atti le deliberazioni dell'ASL CN1 n. 290 del 7/9/2018 e n. 303 del 7/9/2018, che autorizzano la stipula delle convenzioni per le collaborazioni suddette, con durata 24 mesi.

Dato atto che le convenzioni non contemplano il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il corrispettivo delle ore prestate nell'espletamento della collaborazione non è soggetto a rimborso da parte della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

**IL DIRETTORE**

visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;

visto l'art. 29 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la D.G.R. . 39-6099 del 7/12/2017,

*determina*

- di provvedere, per quanto in premessa espresso, alla stipula delle convenzioni ai sensi della D.G.R. . 39-6099 del 7/12/2017, con l'ASL CN1 ai fini della collaborazione dei sottoelencati dipendenti Asl:
  - dr. Mauro Negro, Dirigente Veterinario –Direttore del Dipartimento di Prevenzione, e S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale, per l'espletamento delle attività e con impegno orario specificati in convenzione,
  - dr.ssa Adriana Giraldo, dirigente medico veterinario della S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale – area B, per l'espletamento delle attività e con impegno orario specificati in convenzione,
  
- di stabilire che l'apporto collaborazionale, della durata di 24 mesi, dovrà essere fornito con le modalità riportate nelle convenzioni allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, redatte secondo lo schema di cui alla determina citata in premessa, e che tale collaborazione non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Responsabile di Settore  
Gianfranco Corgiat Loia

Il Direttore Regionale  
Danilo Bono

Allegato

**REP. N.**

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA CN1 PER LA COLLABORAZIONE DELLA DOTT.SSA ADRIANA GIRALDO AI SENSI DELLA D.G.R. N. 39 – 6099 del 07/12/2017 NELL'AMBITO DEL SETTORE PREVENZIONE VETERINARIA.**

**PREMESSO CHE:**

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1);  
che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2);  
che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo – Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

L'Azienda Sanitaria Locale CN1 con Deliberazione n. 290 del 7/9/2018 ha approvato la stipulazione della presente convenzione;

la Regione Piemonte con determinazione del Direttore regionale n. .... del .....ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

Sulla base di ciò

**TRA**

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria, rappresentata ai fini della presente convenzione dal Direttore regionale alla Sanità, Dott. Danilo Bono, domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis

**E**

L' Azienda Sanitaria regionale CN1 (C.F. 01128930045), nella persona del Direttore Generale, Dott. Salvatore Brugaletta, ai fini del presente accordo domiciliato presso la sede dell'Azienda, in Cuneo, Via Carlo Boggio n. 12

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  
AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/20016**

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di attività nell'ambito dell'attuazione di:
  - gestione degli stati di allerta e delle non conformità analitiche;
  - programmazioni e rendicontazioni regionali delle attività di controllo ufficiale, predisposizione del PRISA regionale, programmazione e rendicontazione dei campionamenti microbiologici, chimici e fisici da assegnare ai Servizi veterinari delle ASL ;
  - gestione delle istanze di riconoscimento ai sensi del Reg. CE/853/04 sia di Area B, sia di Area C.
  - gestione dell'attività di export verso Paesi Terzi;
  - gestione delle comunicazioni ministeriali riguardanti argomenti di interesse veterinario Area B;
  - monitoraggio e gestione dei sistemi informativi regionali.
2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Prevenzione e Veterinaria, la Dott.ssa Adriana Giraldo, profilo professionale: dirigente medico veterinario della S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale – area B, dipendente dell'ASL CN1.
3. L'assegnazione temporanea della Dott.ssa Adriana Giraldo ha durata pari a mesi 24 (ventiquattro), a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con monte ore mensile pari a 64 (sessantaquattro).  
L'assegnazione prevede l'impiego della suddetta Dott.ssa Adriana Giraldo presso il Settore Prevenzione e Veterinaria della Direzione Sanità dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.
4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.
5. Per il periodo di assegnazione temporanea la Dott.ssa Adriana Giraldo é obbligata all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G..R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.
6. La Dott.ssa Adriana Giraldo permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL CN1. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del medesimo all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale é considerato orario di lavoro.
7. Nessun onere é posto a carico della Regione Piemonte.
8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
9. L'Azienda é competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.
11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.
12. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.
13. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore é inserito, sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.
14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.
15. Al termine della collaborazione, la Dott.ssa Adriana Giraldo é tenuta a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE REGIONALE ALLA SANITA'  
DOTT. DANILO BONO  
(firmato in formato digitale)

IL DIRETTORE GENERALE DELL' ASL CN1  
DOTT. SALVATORE BRUGALETTA  
(firmato in formato digitale)

**REP. N.**

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 PER LA COLLABORAZIONE DEL DOTT. MAURO NEGRO AI SENSI DELLA D.G.R. N. 39 – 6099 del 07/12/2017 NELL'AMBITO DEL SETTORE PREVENZIONE E VETERINARIA.**

**PREMESSO CHE:**

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo – Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

L'Azienda Sanitaria Locale CN1 con Deliberazione n. 303 del 7/9/2018 ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

La Regione Piemonte con determinazione del Direttore regionale n. .... del .....ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

Sulla base di ciò

**TRA**

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria, rappresentata ai fini della presente convenzione dal Direttore regionale alla Sanità, Dott. Danilo Bono, domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis.

**E**

L' Azienda Sanitaria Regionale CN1 (C.F. 01128930045), nella persona del Direttore Generale, Dott. Salvatore Brugaletta, ai fini del presente accordo domiciliato presso la sede dell'Azienda, in Cuneo, Via Carlo Boggio n. 12.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  
AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/20016**

**1.** Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di attività inerenti:

- coordinamento delle attività ispettive e di controllo ufficiale nel settore delle carni, dalla macellazione alla lavorazione;
- revisione dei relativi programmi di controllo e delle procedure sottese per aumentarne l'efficienza;
- coordinamento dei programmi di audit regionali e monitoraggio di efficacia nel settore sicurezza alimentare;
- supporto alle istruttorie complesse e alle relazioni tecniche Stato-Regioni;
- gestione delle emergenze alimentari.

**2.** Per il proficuo perseguimento degli obiettivi di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Prevenzione e Veterinaria il Dott. Mauro Negro, profilo professionale: Dirigente Veterinario –Direttore del Dipartimento di Prevenzione, e S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale - dipendente dell'ASL CN1.

**3.** La collaborazione temporanea del Dott. Mauro Negro ha durata pari a mesi 24 (ventiquattro), a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con monte ore mensile pari a 32 (trentadue).

L'assegnazione prevede l'impiego del suddetto Dott. Mauro Negro presso il Settore Prevenzione e Veterinaria della Direzione Sanità dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.

**4.** Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

**5.** Per il periodo di assegnazione temporanea il Dott. Mauro Negro é obbligato all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G..R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.

**6.** Il Dott. Mauro Negro permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL CN1. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del medesimo all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale é considerato orario di lavoro.

**7.** Nessun onere é posto a carico della Regione Piemonte.

**8.** La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

**9.** L'Azienda é competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

**10.** Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

**11.** Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

**12.** La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

**13.** Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore é inserito, sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

**14.** La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

**15.** Al termine della collaborazione, il Dott. Mauro Negro é tenuto a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE REGIONALE ALLA SANITA'  
DOTT. DANILO BONO  
(firmato in formato digitale)

IL DIRETTORE GENERALE DELL' ASL CN1  
DOTT. SALVATORE BRUGALETTA  
(firmato in formato digitale)